

Capitolato d'Oneri

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo in località **Casa Milani**, costituito da **ettari 0,9357 di bosco ceduo di robinia** in territorio del Comune di Forno Canavese, gestito dal Consorzio Forestale del Canavese, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.A1-Ente che effettua la vendita

Il Consorzio Forestale del Canavese vende il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in località **Casa Milani** assegnato al taglio nel giugno 2022 dal Dott. For. Igor Vigna e dal Dott. For. Enrico Saraco.

Art.A2-Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 4.400,00 (diconsi euro quattromilaquattrocento/00).

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Ente venditore all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente i confini e la specie delle piante, ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarci.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

Art.A3-Materiale legnoso in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in **ettari 0,9357** di robinieto ceduo in Comune di Forno Canavese su terreni censiti in NCT al foglio 44 - mappali n. 102, 103, 104, 105 del Comune di Forno Canavese, su superfici gestite dal Consorzio Forestale del Canavese conformemente alle normative vigenti.

Art.A4-Procedimento di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art.73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art.A5-Ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà:

- essere iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, febbraio 2010, n. 2/R e s.m.i.. Altresì la ditta potrà essere iscritta agli Albi forestali di altre Regioni, purché ne venga comprovata l'equivalenza di requisiti.
- risultare idonea all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici.

Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

Art.A6-Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'Aggiudicatario dovrà pagare al Consorzio Forestale del Canavese l'importo del prezzo di aggiudicazione, maggiorato di IVA al 22%, in un'unica soluzione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Il Consorzio procederà a fatturare la vendita entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il pagamento dovrà avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario in un'unica soluzione, alle coordinate bancarie indicate nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, l'aggiudicazione verrà invalidata; il Consorzio Forestale del Canavese procederà ad assegnare il lotto al secondo miglior offerente o a ripetere l'asta qualora non fossero pervenute altre offerte valide.

Art.A7-Deposito cauzionale

Prima di iniziare i lavori in bosco, l'Aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 20% del valore di aggiudicazione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Il suddetto deposito potrà essere effettuato mediante

- fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà essere a prima richiesta e dovrà avere validità a tempo indeterminato fino alla redazione del verbale di collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
- assegno circolare intestato al Consorzio Forestale del Canavese;
- versamento a mezzo bonifico sul c/c del Consorzio presso Banca Unicredit - Agenzia di Cuornè, le cui coordinate saranno indicate nella comunicazione di aggiudicazione.

Trascorsi **dodici mesi** dalla comunicazione dell'aggiudicazione senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale, l'Ente venditore potrà annullare il procedimento di vendita al fine di riaggiudicare il lotto boschivo.

Art.A8-Consegna del bosco

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Capitolato, l'ente venditore inviterà l'Aggiudicatario a prendere in consegna il lotto venduto entro i 30 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione regionale al Progetto di Taglio.

L'Ente venditore provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla consegna alla presenza dell'Aggiudicatario.

L'incaricato darà atto al momento della consegna all'Aggiudicatario dei termini e segnali che fissano l'estensione del lotto, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il presente Capitolato ne saranno specificate le ragioni in apposito verbale; ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

L'Aggiudicatario è altresì tenuto a prendere attenta visione della Politica di Gestione Forestale Sostenibile del Consorzio, nonché a firmarne apposito verbale di presa visione.

Art.A9-Inizio lavori, termine e proroga del termine

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Ente venditore il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco. I lavori potranno in ogni caso iniziare solo dopo l'approvazione da parte del Settore Tecnico Regionale del Progetto di Taglio.

Il cantiere dovrà essere terminato entro il giorno 30 giugno 2024, salvo proroghe rilasciate a insindacabile giudizio dell'Ente venditore, il cui termine non potrà in ogni caso superare i **tre anni dalla data dell'approvazione del Progetto di Taglio** per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, effettuata ai sensi del Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009.

Per ogni mese di ritardato termine dei lavori sarà applicata una penale contrattuale di euro **50,00**. Qualora siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente venditore avrà facoltà di rescindere il contratto e di procedere al collaudo della tagliata. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.A11-Individuazione del lotto

Confini: quando non evidenti su strade o altri manufatti, sono stati individuati mediante doppia linea di vernice rossa su manufatti o su piante, sempre dal lato interno al lotto. Le eventuali piante così contrassegnate sono escluse dal lotto.

Matricine: anello e numero con vernice di colore blu sul fusto e bollo al piede.

Alberi da riservare dal taglio a tempo indefinito: anello e lettera "B" di vernice di colore giallo sul fusto e bollo al piede.

Art.A12-Disciplinare speciale di utilizzazione forestale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale secondo le seguenti norme tecniche:

Per il robinieto ceduo, dovranno essere riservate dal taglio n. 61 piante anellate e numerate sul fusto, suddivise tra matricine e piante da rilasciare a tempo indefinito (queste ultime non numerate ma contrassegnate dalla lettera B sul fusto).

L'elenco completo delle piante da rilasciare è illustrato nel **piedilista allegato**.

Si dovrà avere cura di ridurre al minimo i danni alle piante rimaste a dotazione del bosco e alla rinnovazione presente.

La ramaglia minuta (<6 cm di diametro) potrà essere rilasciata in bosco, a condizione che venga sparsa a contatto col suolo.

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.B1-Rispetto della vigente normativa

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo di violazioni alle suddette norme e di eventuali incidenti verificatisi nel corso dei lavori.

Art.B2-Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno assegnate al taglio e stimate da un incaricato dell'Ente venditore.

La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente venditore il valore delle stesse.

Art.B3-Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.
- b) Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.
- c) Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.
- d) Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalla normativa vigente.
- e) Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate col segno di croce.
- f) Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti dovranno essere riservate dal taglio tutte le matricine indicate.
- g) Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'Ente venditore.
- h) Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante prive di valore economico indicate col segno di croce.
- i) La ramaglia e i residui della lavorazione andranno asportati o sparsi sulla superficie del lotto evitando la formazione di grossi cumuli e avendo cura in ogni caso di non danneggiare la rinnovazione presente.
- j) L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti o per i tracciati di esbosco che, all'occorrenza, saranno concordati con l'Ente venditore.
- k) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.

Art.B4-Penalità

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Euro 10 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista (art.B3a).

- b) Euro 3 per ogni numero o impronta del martello forestale cancellato o reso illeggibile (art.B3b).
- c) Euro 5 per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art.B3c).
- d) Euro 5 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art.B3d).
- e) Per ogni pianta non martellata, non numerata, non indicata col segno di croce o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente venditore il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base della normativa vigente. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. (art.B3e, B3f, B3g).
- h) Euro 10 per ogni pianta indicata col segno di croce non tagliata ed esboscata (art.B3h).
- i) Euro 20 per ogni cumulo di ramaglia presente in bosco (art.B3i).
- j) Euro 250 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno dell'Ente venditore o non sistemato secondo le prescrizioni date dalla normativa vigente al termine dei lavori di esbosco (art.B3j).
- k) Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro 10 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 20 se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore (art.B3k).

Art.B5-Sospensione del taglio

L'Ente venditore, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. o PEC all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti dell'Ente venditore o del Personale dei Carabinieri forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ente venditore o del Corpo Forestale dello Stato, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.B6-Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- c) ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente venditore anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art.B7-Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, l'Ente venditore, alla presenza dell'Aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tale verbale sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Art.B8-Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente venditore. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente venditore.

Il collaudo sarà eseguito da un incaricato dell'Ente venditore ed eventualmente dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'Aggiudicatario sarà invitato ad intervenire al collaudo; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in sua assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art.B9-Disponibilità della cauzione

L'Ente venditore potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.B10-Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente venditore per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente venditore.

Art.B11-Assicurazione operai

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente venditore quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art.B12-Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente venditore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.B13-Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni e da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. L'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti gli incidenti verificatisi nel corso dei lavori di taglio ed esbosco esonerando l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.B14-Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente venditore.

Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente venditore stesso.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente venditore per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.B15-Collaudo d'ufficio

L'Ente venditore ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione lavori o verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi e il verbale di rilievo danni sia stato accettato dall'Aggiudicatario o suo delegato senza riserva di sorta.

Art.B16-Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n. 2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827, dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale, dalla Legge regionale 10 febbraio 2009, n.4 (Regione Piemonte) e s.m.i., dal Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n.34.

Art.B17-Divieto di subappalti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

Art.B18-Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: "Agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente."

*Per l'Ente venditore (Consorzio Forestale del
Canavese)*

*Per l'Ente Proprietario (Comune Di Forno
Canavese)*


Dichiarazione dell'Aggiudicatario di cui all'art.B18:

(località, data)

(firma)


Capitolato d'Oneri

Allegato A – Cartografia di inquadramento



Capitolato d'Oneri

Allegato B – Cartografia di dettaglio



Capitolato d'Oneri

Allegato C – Piedilista delle piante da rilasciare al taglio

N.	Specie	Da seme	Ø (cm)	Chioma (mq)	Gruppo	Note		
1	Nocciolo	no	11	80	1			
2	Nocciolo	no	10					
3	Frassino	si	10					
4	frassino	si	9					
5	frassino	si	8					
6	frassino	si	13					
7	frassino	si	8					
8	Nocciolo	no	10					
9	Nocciolo	no	8					
10	robinia	si	36					
11	Carpino	si	14	12,4				
12	frassino	si	30	200	2			
13	Nocciolo	no	8					
14	Nocciolo	no	8					
15	Nocciolo	no	13					
16	Nocciolo	no	12					
17	Nocciolo	no	13					
18	frassino	si	25					
19	frassino	si	40			B		
20	Nocciolo	si	11					
21	Nocciolo	si	9					
22	Nocciolo	si	9					
23	Nocciolo	si	8					
24	Nocciolo	si	11					
25	Nocciolo	si	8					
26	Nocciolo	si	9					
27	frassino	si	13					
28	frassino	si	40					
29	frassino	no	35			200	3	
30	frassino	no	10					

31	frassino	si	30	200	4	
32	frassino	si	20			
33	frassino	si	19			
34	frassino	si	30			
35	frassino	si	10			
36	frassino	si	13			
37	Acero	si	8			
38	frassino	si	10			
39	frassino	si	45			
40	frassino	si	20			
41	frassino	si	43			
42	frassino	si	14			
43	frassino	si	42			
44	ciliegio	si	10	50	5	
45	frassino	si	28			
46	castagno	si	55			
47	Carpino	si	8			
48	acero	si	11			
49	Carpino	si	12	70	6	
50	ciliegio	si	26			
51	frassino	si	20			
52	frassino	si	17			
53	frassino	si	30	6,3		
54	Carpino	si	8			
55	frassino	si	46	150	7	
56	frassino	si	24			
57	frassino	si	24			
58	frassino	si	25			
59	frassino	si	29			

Piante da rilasciare a tempo indefinito			
Specie	Diametro	viva / morta	Eventuale numerazione
frassino	26	morta	
frassino	40	viva	19
robinia	34	morta	
castagno	55	viva	46